



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/08/2005

=====

ADDI' 04/08/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

\*\*\*\*\*OMISSIS

ASSENTI: Ciani-Michelangeli-Nieri-Pompili-Ranucci-Rodano

DELIBERAZIONE 713

Oggetto:

LINEE GUIDA DELLA REGIONE LAZIO PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DELL'U.E.RECANTE NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI STABILIMENTI.





OGGETTO : LINEE GUIDA DELLA REGIONE LAZIO PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DELL'U.E. RECANTE NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI STABILIMENTI.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 933 del 28.06.2001 che recepisce il trasferimento alla Regione delle funzioni e compiti amministrativi in tema di sanità veterinaria ed in particolare il riconoscimento degli stabilimenti per la produzione e lavorazione dei prodotti di origine animale e degli stabilimenti per la raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale.

VISTA la circolare regionale n. 1 del 18.01.2002 con la quale sono state emanate, in attuazione della DGR n.933 del 28.06.2001 di cui sopra, le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti per la produzione e lavorazione dei prodotti di origine animale e degli stabilimenti per la raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale.

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1151 del 2 agosto 2002 recante tariffe e diritti spettanti alla Regione Lazio per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria, ed in particolare le tariffe spettanti alla Regione per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per la raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale.

VISTO il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2000, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERATO che il regolamento comunitario di cui sopra, entrato in applicazione il 1° maggio 2003, ha abrogato ogni precedente norma sanitaria relative alla raccolta, trasporto e trasformazione dei rifiuti di origine animale e che pertanto qualsiasi riferimento al decreto legislativo 508/92, D.M. 26.03.1994 e D.M. 29.09.2000 si intende fatto al Regolamento 1774/2002.

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 682 del 18.07.03, pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 al BURL n.28 del 10.10.03, avente per oggetto "Linee guida per l'applicazione del Regolamento 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativo alle misure sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" con la quale sono state approvate le linee guida regionali sulla base del documento predisposto da uno specifico gruppo di studio ed approvato dagli Assessori regionali alla Sanità nella seduta del 7 maggio 2003 e dai Presidenti delle Regioni nella seduta del 22 maggio 2003.

VISTO il documento approvato in data 1° luglio 2004 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 172 del 24.07.04 ed avente per oggetto "Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante - Linee guida per l'applicazione del Regolamento 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano", con cui sono state apportate parziali modifiche al documento sopra citato approvato nel maggio 2003, al fine di garantire l'uniformità applicativa del Regolamento stesso sull'intero territorio nazionale.

*l'allegato tecnico approvato*

RILEVATA pertanto la necessità di revocare le linee guida regionali approvate con delibera n. 682 del 18.07.03 per recepire il nuovo documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 1° luglio 2004, al fine di dare uniforme applicazione sul territorio regionale a quanto contenuto a livello nazionale in materia di applicazione del regolamento (CE) 1774/2002.

VISTO il nuovo documento redatto dall'Area 4B-05 Sanità Veterinaria e tutela degli animali ALLEGATO A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la cui PARTE I recepisce "L'accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le

713 = 4 AGO. 2005 *lv*

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante - Linee guida per l'applicazione del Regolamento 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

*D*  
RITENUTO inoltre di dover formalizzare con il presente atto tutte le indicazioni tecnico-operative emesse dalla Direzione Regionale Sistema Sanitario Regionale a supporto della DGR n. 682 del 18.07.03, includendole nella PARTE II dell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, proprio con l'intento di fornire agli operatori sanitari del territorio ed agli utenti un testo unico capace di dare tutte le indicazioni relative alla corretta applicazione del Regolamento CE 1774/2002.

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, all'unanimità

### DELIBERA

Di approvare e fare proprie le nuove linee guida di cui all'Allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale che recano come titolo "Linee guida per l'applicazione del Regolamento 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

Di revocare l'allegato tecnico alla propria Deliberazione n. 682 del 18.07.03, pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 al BURL n. 28 del 10.10.03, avente per oggetto "Linee guida per l'applicazione del Regolamento 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativo alle misure sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

Di definire come riportato nell'Allegato A le tariffe spettanti alla Regione Lazio per il rilascio di autorizzazioni e riconoscimenti degli stabilimenti ai sensi del Regolamento 1774/2002.

Di stabilire che ogni riferimento al D.Lgs 508/92, al D.M. 26/03/1994 e al D.M. 29/09/2000, contenuto nella DGR 933 del 28/06/2001 e nella DGR n. 1151 del 02/08/2002, deve intendersi riferibile al Regolamento CE 1774/2002 in quanto norma che ha sostituito la precedente normativa nazionale. *A*

Di dare mandato alla Direzione regionale del sistema sanitario regionale per l'esecuzione del presente atto, osservando anche eventuali ulteriori disposizioni comunitarie e nazionali.

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

10 AGO. 2005

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio Cuzzupi



**LINEE GUIDA DELLA REGIONE LAZIO PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO  
N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DELL'U.E. NORMA SANITARIA  
RELATIVA AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL  
CONSUMO UMANO**

**PARTE I**

**ARTICOLO 1 - MODALITÀ DI EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI  
AUTORIZZATIVI DA ADOTTARSI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO.**



1. Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dagli articoli 10-11-12-13-14-15-17-18-23 del Regolamento CE 1774/2002 devono presentare domanda per il riconoscimento, ai sensi degli stessi articoli, alla Regione Lazio, Dipartimento sociale, Direzione regionale Sistema sanitario regionale, Area 4B/05 secondo le disposizioni procedurali riportate nella PARTE II del presente documento.
2. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento 1774/02, deve essere inserito, a cura della Regione, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
3. Gli impianti di trasformazione di Categoria 3, di cui all'art. 6 del citato regolamento, che producono proteine animali trasformate destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento 1774/2002.
4. Gli impianti che operano secondo i metodi da 2 a 7 dovranno essere convalidati secondo le procedure descritte nell'Allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7, nel caso risultino tecnicamente inapplicabili altre procedure di convalida. A tale scopo, preliminarmente alla convalida, occorre che il Servizio Veterinario dell'Ausl competente acquisisca da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al capitolo III dell'Allegato V del Reg. 1774/02.
5. Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi a quanto previsto nell'Allegato V, Capitolo V, punti 1, 2 e 3, e in caso di omologazioni dei reattori, sulla base di quanto già disposto dal Ministero della salute con la Circolare n. 4 del 19 febbraio 1999.

**ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO**

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 4 del Regolamento in esame (MSR), ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o un marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione.
2. Il Materiale specifico a rischio (MSR), di cui all'art. 4 del regolamento 1774/02 e del D.M. 16.10.2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di Categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura "Materiale specifico a rischio - Categoria 1" sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente. Nel caso in cui lo stoccaggio o il trasporto del materiale specifico a rischio non sia stato effettuato separatamente da qualsiasi altro prodotto o da altro materiale, tutto il materiale o prodotto interessato è considerato materiale specifico a rischio.
3. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di



fu

